

**CONSORZIO UNICO DELLE STRADE VICINALI  
DEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA**

**- COSVIMAT -**

# **REGOLAMENTO**

Aggiornato al 28/06/2025 (Delibera Assemblea n. 2 del 28/06/2025)

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di pubblico transito, aderenti al Consorzio Strade Vicinali del Comune di Magliano in Toscana: **COSVIMAT**.

## **PARTE PRIMA** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1) DEFINIZIONE E AMBITO D'APPLICAZIONE:**

Il presente Regolamento si applica alle strade consorziate. L'ambito di competenza del Consorzio comprende: la sede stradale, le banchine, le fossette stradali e la loro fascia di rispetto che si estende per 1 metro dal ciglio lato campo.

### **ART. 2) AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI:**

Sono possibili variazioni dei tracciati delle strade vicinali consorziate di cui all'art. 1 del presente regolamento previa richiesta degli utenti stessi in misura di 600/1000 della capacità di spesa. Analogamente con gli stessi criteri verranno prese in considerazione ed approvate le istanze di adesione di nuovi tracciati stradali. Le richieste dovranno pervenire attraverso i canali istituzionali preposti ed il Consorzio provvederà successivamente all'inoltro delle domande all'Amministrazione Comunale.

### **ART. 3) CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI:**

I criteri di redazione delle tabelle millesimali sulla base delle quali è commisurata la ripartizione delle spese consortili degli utenti, secondo quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto, sono i seguenti:

- 1- per intero in ragione del parametro attribuito al reddito catastale della proprietà (reddito agrario e reddito dominicale);
- 2- maggiorazione a quota fissa per attività non legata alla conduzione agricola dei fondi.

### **ART. 4) ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA ED EVENTUALI SANZIONI:**

Il servizio di polizia per quanto in oggetto, viene svolto dagli Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, Polizia Locale.

### **ART. 5) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO:**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di Polizia Locale e dagli altri agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, comportano le sanzioni liberamente determinate dal Comune di Magliano in Toscana, nell'esercizio del potere sanzionatorio.

## **PARTE SECONDA** **INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

### **ART. 6) OPERE:**

Le opere deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, sono catalogate in n. 2 regimi: manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Le opere di manutenzione ordinaria potranno essere:**

- riprese d'asfalti esistenti;
- manutenzione di fossette stradali e chiaviche;
- manutenzione di massicciata stradale;
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
- manutenzione delle eventuali pertinenze.

#### **Le opere di manutenzione straordinaria potranno essere:**

- ripristino del tracciato stradale;
- ripristino di manufatti stradali ove esistenti;
- asfaltature o trattamenti di semipenetrazione e applicazione di MACADAM;
- modifiche di tracciato ove necessarie, nonché opere di ricostruzione e sistemazione delle strade.

### **ART. 7) INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO E REALIZZAZIONE ACCESSI:**

In caso di interventi di manomissione della pavimentazione stradale della viabilità consortile da parte degli utenti e/o altri soggetti (ad es. per realizzazione o manutenzione di condotte, cavidotti, etc.) dovrà essere acquisito il relativo nulla osta da parte del Consorzio. Le domande presentate dovranno essere corredate di

elaborati tecnici, che dovranno rispettare le indicazioni del Consorzio.

Per il rilascio del nulla osta, il Consorzio potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo e le modalità di restituzione saranno stabilite dal Consorzio in funzione dei lavori richiesti.

#### **ART. 8) INTERVENTI D'URGENZA:**

In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi o eventi pregiudizievoli la sicurezza stradale, previa segnalazione degli utenti, del Consorzio o della Polizia Municipale, il Presidente si riserva la facoltà di provvedere direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 disponendo la spesa necessaria, fino ad un importo massimo di € 20.000,00, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Per tali spese si farà fronte con il fondo di riserva derivante dall'accantonamento dei ribassi d'asta, qualora non fossero necessari ad ulteriori lavori, stabiliti volta per volta dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il fondo di riserva non fosse esigibile, il Presidente potrà usufruire dei fondi ordinari del Consorzio.

#### **ART. 9) GESTIONE APPALTI:**

Il Consorzio, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, indice gare di appalto inviando le richieste/perizie alle ditte inserite nell'elenco di quelle fiduciarie del Consorzio. Per l'aggiudicazione delle gare di appalto viene adottato il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi.

È vietato il sub-appalto.

Durante la fase di realizzazione dei lavori all'esecutore delle opere potranno essere richieste le seguenti garanzie:

1. garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
2. garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione (quando prevista) e della rata di saldo;
3. polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;

La "garanzia definitiva" (a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione) dovrà essere costituita dall'appaltatore prima dell'affidamento dei lavori. Tale garanzia dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 10) ELENCO OPERATORI ECONOMICI FIDUCIARI:**

Il Consorzio, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sotto soglia, potrà indire gare con procedure negoziate alle quali vengono invitate le ditte inserite nell'elenco degli operatori economici fiduciari. La durata della validità dell'elenco e le modalità per la sua istituzione vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Non saranno ammessi a far parte dell'elenco gli operatori economici che, al momento di presentazione della domanda, siano in lite con il Consorzio. Non saranno altresì ammessi gli operatori economici che, al momento di presentazione della domanda abbiano tra gli amministratori soggetti che siano amministratori anche in altri operatori in lite con il Consorzio.

### **PARTE TERZA** **TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE**

#### **ART. 11) DIVIETO DI SCARICO:**

È vietato il deposito, lo stoccaggio e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi, sulle strade o sulle loro pertinenze. È inoltre fatto divieto di depositare, stoccare o scaricare qualsiasi tipo di materiale classificabile come rifiuto secondo i vigenti elenchi. Altresì è vietato lo scarico di qualsiasi liquido diverso da acqua o materiali completamente biodegradabili sulle strade e loro pertinenze ed in generale nel territorio comunale. Chi, per qualunque motivo ottura fossi e scarichi è obbligato all'immediato ripristino.

#### **ART. 12) SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI:**

Le strade soggette a pubblico transito in genere devono essere provviste, in adiacenza, di fossi adeguatamente dimensionati, deputati a smaltire soltanto le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale. Per i terreni nei quali, per la loro natura ed acclività, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

I tombini degli accessi alle proprietà devono essere spurgati a proprie spese e secondo le necessità dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso. In caso di trascuratezza e/o inadempienza di detti obblighi, il COSVIMAT si riserva il diritto, dietro emissione di apposita ordinanza da parte degli organi preposti al controllo, di provvedere all'esecuzione dei lavori addebitandone il costo ai proprietari.

#### **ART. 13) GESTIONE FOSSI, CANALI, RIPE, PERTINENZE STRADALI ED ACCESSI ALLA PROPRIETA':**

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile (es. aratura dei campi troppo vicino alla strada, etc.);
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi.

I materiali di risulta delle operazioni di manutenzione, effettuate dai proprietari, dovranno essere ridistribuiti all'interno dei terreni di proprietà.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori o acque derivanti da opere pubbliche, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsivoglia natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni alle strade.

Devono essere esclusi, dalla manutenzione a carico dei privati, i fossi gestiti dai Consorzi di Bonifica presenti sul territorio.

Con riferimento al "Nuovo Codice della Strada" (art. 15 del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.), su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
- b) Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti;
- c) Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque altra natura.

Al fine di salvaguardare la strada e le sue pertinenze è altresì vietato accatastare legnami o altri materiali, o effettuare lavori di scavo o altre opere se non autorizzate, sul confine della strada medesima. La fascia di rispetto sulla quale insiste il summenzionato divieto, anche se ricadente su area privata, è di 1 metro dal ciglio della fossa (o, in mancanza, dalla testa della scarpata), lato campo.

I proprietari devono, inoltre, impedire, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Nel caso di accessi permanenti o temporanei, dalla sede stradale alla proprietà privata, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al COSVIMAT, che indicherà con proprio atto la modalità di costruzione degli stessi.

#### **ART. 14) SALVAGUARDIA DELLO STATO DEI LUOGHI:**

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es. brusche partenze o frenate, etc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati non idoneamente protetti su manti stradali bitumati o cementati.

L'attraversamento delle strade precedentemente descritte con condutture di qualsiasi tipo (previo rilascio di apposito nulla osta da parte del Consorzio – ART. 7) comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale, in modo che anche in tempi successivi ciò non comporti disagio o pericolo per gli utenti, dovuto al crearsi di depressioni, avvallamenti o dossi riconducibili ai lavori effettuati.

#### **ART. 15) MANUTENZIONE DI ALBERI E SIEPI:**

I proprietari dei terreni in adiacenze alle strade vicinali sono tenuti a regolare le fronde degli alberi di qualsiasi tipo per un'altezza di almeno 4 metri, in modo che esse non invadano la sede stradale e/o le banchine causando ostacolo alla vista o alla circolazione. Qualora per effetto di intemperie o altro ramaglie, fronde o alberi interi invadano la sede stradale e/o le banchine, i proprietari o aventi diritto dei fondi da cui provengono gli ingombri sono tenuti all'immediata rimozione, così come sono tenuti ad eliminare eventuali pericoli determinati da piante pericolanti, secche od instabili presenti sui campi adiacenti. Qualora ciò non dovesse essere eseguito dal proprietario del terreno, sarà lo stesso COSVIMAT, dietro emissione di apposita ordinanza da parte degli organi preposti al controllo, a provvedere addebitandone i costi.

#### **ART. 16) RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI:**

Qualora risulti che il proprietario di un fondo o chi per esso (conduttore, usufruttuario, affittuario, etc.) si sia impossessato di parte di superficie destinata a viabilità, fossi o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, etc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

#### **ART. 17) PULIZIA DELLE STRADE:**

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade vicinali o sugli altri luoghi di uso pubblico, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, anche trasportati dalle ruote dei veicoli, in base alle norme del vigente codice della strada è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale ed alla pulizia dell'area interessata.

#### **ART. 18) CUSTODIA DI ANIMALI:**

Lungo le vie di uso pubblico, nessun animale bovino, equino, ovino, caprino o suino, può essere lasciato senza custodia. E' fatto obbligo al detentore di rimuovere le deiezioni provocate durante il transito.

#### **ART. 19) RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO:**

Chi arreca danni alle strade vicinali consortili, è obbligato a ripararle a proprie spese. Ai trasgressori, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per la violazione accertata, può essere ordinata la messa in pristino o disposta l'esecuzione d'ufficio. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

### **PARTE QUARTA** **CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

#### **ART. 20) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE:**

Nelle strade consorziate come disciplinate dal presente regolamento, avuto riguardo della struttura e della dimensione stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere limitata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese del Consorzio.

#### **ART. 21) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA:**

Chiunque faccia uso di una strada consorziate, qualora vi siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 21 del presente regolamento, dovrà richiedere l'autorizzazione (permanente o temporanea) al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Consorzio utilizzando l'apposito modello predisposto (Allegato A) contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere e la durata del permesso.

Alla suddetta richiesta dovrà, inoltre, essere allegata, se richiesta, ricevuta di versamento della cauzione infruttifera, il cui importo sarà essere determinato dal Consorzio. Tale cauzione rimarrà a disposizione del Consorzio per tutta la durata dell'autorizzazione e sarà svincolate entro il termine massimo di 90 giorni dal termine del transito, previa verifica da parte del Servizio Tecnico che questo non abbia determinato danni alla struttura stradale.

#### **ART. 22) OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO:**

Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 21 del presente Regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue eventuali pertinenze.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione alla Segreteria del Consorzio, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere alle spese del ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni che saranno impartite dal Consorzio.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Segreteria del Consorzio da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del Consorzio, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, sarà incaricata la Polizia Municipale che provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente Codice della Strada.

### **PARTE QUINTA** **GESTIONE DELLE UTENZE**

#### **ART. 23) FRAZIONAMENTI E/O COMPRAVENDITE:**

In caso di frazionamenti, compravendita, locazione o sopravvenuto reale diritto di godimento, l'utente è tenuto a comunicare al Consorzio le generalità del/i nuovo/i proprietario/i o conduttore/i unitamente alla/copia/e del/i contratto/i.

In caso di inottemperanza il trasgressore sarà tenuto a rispondere di tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

**PARTE SESTA**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 24) DISPOSIZIONI TRANSITORIE:**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del COSVIMAT e decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Le situazione esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non rispettino i criteri indicati negli articoli precedenti, verranno valutate del Consorzio per l'individuazione di soluzioni condivise con la proprietà.